



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

La corte d'appello di Napoli, sez. III civile, così composta:

dott.ssa Maria Silvana Fusillo	Presidente
dott. Francesco Notaro	Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo	Cons. rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di ruolo 1473/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1593/2018, pubblicata in data *Data_1*, non notificata

TRA

Parte_1 C.F. *C.F._1* elettivamente domiciliato in *Luogo_1* alla *Indirizzo_1* presso lo studio dell'Avv. *Avvocato_1* C.F. *C.F._2*, che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. *Avvocato_2* C.F. *C.F._3*, giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello.

APPELLANTE

E

Parte_2 (C.F. *C.F._4*), *Parte_3* (C.F. *C.F._5*) e *Parte_4* (C.F. *C.F._6*), quale esercente la potestà genitoriale sulla minore *Persona_1*, nata a *LgN_1* il *DtN_1*, C.F. *C.F._7*, tutti quali eredi di *Persona_2*, deceduto in data *Data_2*, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti *Avvocato_3* c.f. *C.F._8* e *Avvocato_4* c.f. *C.F._9*, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in *Luogo_2* alla *Indirizzo_2*;

APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI

Controparte_1 IN LIQUIDAZIONE [...] *CP_2*, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante, *CP_3* e C.F. *P.IVA_1*, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce all'atto

d'appello, dall'avv.to **Avvocato_5** , c.f. **C.F._10** , con il quale elettivamente domicilia, in **Lg_3** alla **Indirizzo_3** , presso lo studio dell'avv. **Avvocato_6** ;

APPELLATA

Controparte_4 , rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. **Avvocato_7** , C.F. **C.F._11** e dall'Avv. **Avvocato_8** , C.F. **C.F._12** , con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio, sito in **Luogo_2** , alla **Indirizzo_4** (**Org_1**) ;

APPELLATO

Persona_1 , c.f. **C.F._7** , rappresentata e difesa, giusta procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. **Avvocato_9** , c.f. **C.F._13** , con studio in **Luogo_2** alla **Indirizzo_5** ;

INTERVENUTA

Nonché

Controparte_5 , c.f. **C.F._14** ;

Controparte_6 , c.f. **C.F._15** ;

APPELLATI CONTUMACI

Conclusioni

A seguito dell'assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte, con provvedimento del **Data_3** , con il quale è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relative note, da intendersi qui trascritte

Motivi della decisione

A – Giudizio di primo grado.

A.a.) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la **Parte_5** in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., dopo aver concesso diversi finanziamenti alla [...] **Controparte_7** già **Controparte_8** poi dichiarata fallita, conveniva in giudizio i soci di quest'ultima, **Controparte_6** , **Controparte_5** , **Parte_1** **CP_4** [...] e, in qualità di eredi di **Persona_2** , deceduto il **Data_4** , **Parte_2** , **Parte_3** e **Parte_4** quale esercente la potestà genitoriale sulla minore **Persona_1** , al fine di ottenerne la condanna, in solido, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 321.717,52, importo scaturente dalla <<crystallizzazione della debitoria dei precedenti finanziamenti già erogati dalla **CP_1** alla **Controparte_7** (ovvero alla **Controparte_8** ovvero da altri crediti vantati dalla **CP_1** nei confronti della



Società garantita>>, per il quale i convenuti prestavano garanzia personale a favore della [...] *CP_7* come risultante dalla scrittura privata del *Data_5* .

Si costituiva *Controparte_4* , il quale eccepiva la propria estraneità ai fatti di cui all'atto introduttivo e disconosceva la sottoscrizione in calce alla scrittura del *Data_6* .

Si costituiva *Controparte_6* che negava di avere prestato fideiussioni a garanzia dei debiti contratti da *Controparte_7* contestando il valore della scrittura del *Data_6* , mancando gli elementi necessari per poterla qualificare fideiussione.

Si costituiva *Controparte_5* , che sosteneva la propria estraneità alla vicenda, negando rilevanza giuridica alla documentazione esibita.

Si costituivano *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore *Persona_1* , eccependo l'improcedibilità della domanda per effetto della clausola arbitrale contenuta nello statuto della *Controparte_9* nonché il difetto di legittimazione. Gli stessi disconoscevano, poi, la sottoscrizione apposta in calce alla documentazione esibita dalla *CP_1* ed eccepivano l'inesigibilità del credito vantato.

Si costituiva *Parte_1* eccependo "il difetto di giurisdizione" del giudice ordinario per l'esistenza di una clausola arbitrale e l'assoluta incertezza della pretesa debitoria.

A.b.) Il tribunale adito, espletata l'istruttoria, disattendeva, in via preliminare, l'eccezione relativa all'operatività della clausola arbitrale, in quanto << *dalla lettura dell'art. 33 dello statuto della CP_1 appare evidente che la competenza arbitrale è prevista unicamente nei casi, non ricorrenti nella specie, di controversia attinente ai rapporti sociali relativi a diritti disponibili; nella specie trattasi di una mera richiesta di restituzione di somme date dalla CP_1 a titolo di finanziamento, ai soggetti indicati quali convenuti, garanti di una società non socia della CP_1 Appare evidente che la domanda non attiene affatto al rapporto sociale, né ai diritti disponibili dallo stesso derivanti*>>.

Nel merito, poi, il giudicante accoglieva la domanda e così statuiva: << *condanna CP_6 [...] , Controparte_5 , Parte_1 Controparte_4 Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 , quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1 al pagamento, in favore di Parte_5 della somma di €303.985,42, oltre interessi dalla domanda*>>.

A sostegno della decisione, il giudice di prime cure ha sottolineato la validità della sottoscrizione del *Data_7* , in quanto <<*dall'esame del documento emerge che esso riporta la indicazione del debito che si intende cristallizzare e le firme (autentiche) di CP_6 [...] , Controparte_5 , Parte_1 , Persona_2 , Controparte_4 >>, >>*

tenendo conto che <<lo stesso è intestato come “domanda di finanziamento” >> e a nulla rilevando la sola indicazione, in esso riportata, della <<somma finanziata (€ 359.143,12) in favore della **Controparte_7**, senza alcun riferimento al relativo numero di rate e alle modalità di restituzione dell’importo, considerato che <<l’atto è certamente ed esaustivamente integrato dal “regolamento per finanziamento soci”, a tergo della domanda e nel quale, all’art. 2, viene specificato che “il socio o gli altri firmatari del presente atto si dichiarano debitori in solido alla **CP_1** per la somma corrispondente all’importo finanziato, aumentato di spese interessi ed accessori; a ciò consegue, pertanto, che i soggetti firmatari dell’atto, non solo hanno riconosciuto il debito indicato nella domanda di finanziamento, ma si sono impegnati a restituirlo, così manifestando la volontà di prestare una garanzia (le firme sono apposte sotto la dicitura “avallanti”) >>.


Il tutto corroborato dalla circostanza che <<ciascuno dei fideiussori avesse un ruolo sia nella **CP_1** che nella **Cont** ed era perfettamente a conoscenza della debitoria esistente, come emerge dalla documentazione esibita, dalle delibere assembleari e dai pagamenti effettuati >> e, altresì, comprovato:

- a) <<dalla documentazione allegata, che dimostra la conoscenza da parte di tutti i firmatari della situazione debitoria della **Cont** e della chiara volontà di garantire per la stessa >>;
- b) da quanto relazionato dal ctu, che <<ha premesso la più volte menzionata scrittura del **Dt_8** è relativa ad una garanzia prestata dai convenuti ed in favore della **CP_1** a tutela di una debitoria (gravante su **CP_7** scaturente da diversi rapporti di finanziamento già concessi, ed in particolare: € 86.348,97 derivante da assegni a firma **CP_7** e **CP_8** a favore di **CP_1** € 55.959,24 quale debito residuo di un finanziamento di € 125.000,00 erogato da **CP_1** il **Data_9** a favore di **CP_10** ; € 31.388,71 quale debito residuo di un finanziamento di £ 50.000.000 erogato da **CP_1** a favore di **CP_10** ; € 148.020,60 quale debito residuo di un finanziamento erogato da **CP_1** a **CP_10** .

B - Il giudizio d’appello.

B.a.) Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello **Parte_1**, alla cui integrale lettura si rimanda, quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, dolendosi dell’erroneità della sentenza, sulla base dei seguenti motivi:

1. <<la sentenza di primo grado si presenta viziata laddove il Tribunale di Benevento ha ritenuto che l’azione avanzata dalla **Parte_5** volta ad ottenere dai convenuti soccombenti la restituzione di somme mutate alla **Controparte_7** della quale sarebbero stati fideiussori, non attenesse al rapporto sociale, né ai diritti disponibili dallo stesso derivanti, sull’erroneo presupposto che la detta società debitrice (la **Controparte_11**




[...] non sarebbe stata socia della *Parte_5* >>, invero << dalla semplice lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da cui è originato il giudizio di prime cure, infatti, emerge inconfutabilmente che la *Parte_5* “era solita concedere diversi finanziamenti ai soci con garanzie di diverse tipologie di titoli di credito”>>.

Pertanto, << che la *Controparte_7* fosse socia della *CP_1* è, quindi, un dato assodato per stessa ammissione della società vittoriosa in primo grado, oltrech  un elemento evincibile da tutti i documenti depositati da questa e richiamati dal Tribunale a fondamento della propria decisione nel merito (tra cui anche la “domanda di finanziamento” datata *Data_5* , da cui emerge inconfutabilmente che la richiesta viene formulata da un socio della cooperativa mutualistica – doc. 2 fascicolo di parte *Pt_1* del secondo grado di giudizio) >>, il tutto comprovato: a) dalla <<normativa vigente, che impone alle società cooperative mutualistiche, operanti nel settore dell’attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 106 del T.U.B., la possibilità di erogare prestiti unicamente a soci della stessa>>; b) dall’<<oggetto sociale della società mutualistica (art. 4 dello statuto, doc. 2 fascicolo di parte *Pt_1* depositato nel giudizio di primo grado), che prevede la concessione di finanziamenti ai propri soci;>>;


2. << Cos  come gi  esposto negli scritti difensivi depositati dal sig. *Parte_1* nel corso del giudizio di primo grado, non v’  possibilit  di ravvisare, nella scrittura del *Data_5* , una fideiussione del sig. *Pt_1* per presunti debiti pregressi contratti dalla *Controparte_7* con la *CP_1* ovvero un riconoscimento di debito della presunta somma di euro 359.143,12, oggetto della medesima domanda di finanziamento, cos  come incomprensibilmente affermato dal Tribunale di Benevento nell’invisa sentenza>> rilevato che la scrittura, oggetto di causa, costituisce << una mera domanda di finanziamento per euro 359.143,12 (fatto, nondimeno, ammesso dalla *CP_1* nel suo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. alle pagine 6 e ss.), peraltro incompleta nei suoi elementi essenziali, che certamente non pu  far emergere la qualit  di garante del *Pt_1* per debiti preesistenti della *CP_7* essendo la garanzia fideiussoria – ove correttamente prestata ed effettivamente esistente – ancorata esclusivamente all’obbligazione cui accede, che, nel caso de quo, sarebbe stato il finanziamento di euro 359.143,12, ove mai fosse stato erogato>>.

A ci  aggiungendo che << l’impossibilit  di qualificare il sig. *Parte_1* fideiussore della *Controparte_7* per euro 359.143,12, emerge anche da altro >>, ossia a) in primo luogo, esaminando la scrittura che << oltre a non riportare la sottoscrizione del soggetto che avrebbe avanzato la domanda di finanziamento e che, dunque, avrebbe potuto assumere la qualit  di debitore principale in caso di erogazione del prestito, non esteriorizza i nominativi dei presunti garanti, n  la volont  di costoro di adempiere un’obbligazione affine a quella del



debitore! Le firme dei presunti “avallanti” - e non, dunque, dei presunti fideiussori - difatti, sono state ictu oculi apposte esclusivamente per l'accettazione del “regolamento per finanziamento soci”, approvazione peraltro limitata alle sole clausole non vessatorie, posto che il richiamo cumulativo delle clausole non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate>>, nonché b) da quanto affermato dal ctu, nella propria relazione datata *Data_10* .

3. Pertanto, siccome << il credito riconosciuto nell'invisa sentenza alla *CP_1* a) è scollegato da qualsiasi atto comprovante la dazione di denaro; b) è scollegato da qualunque forma di rendicontazione del “dare – avere”; c) sono addirittura utilizzati, al fine di provare il debito nel suo ammontare, sette titoli emessi dalla *Controparte_7* (ovvero dalla *CP_8* [...] - docc. da 1 a 7 allegati al fascicolo di parte *CP_1* , di cui taluni pure privi della data di emissione e dello stesso beneficiario, come rilevato dal ctu alla pagina 18 del suo elaborato >>, l'appellante così conclude: << a) in via pregiudiziale, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che la società presuntivamente garantita dal sig. *Parte_1* e dagli altri convenuti era socia della *Parte_5* e che, di conseguenza, la domanda avanzata in primo grado afferisce al rapporto sociale ed a diritti disponibili dallo stesso derivanti. Per l'effetto, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in favore di un collegio arbitrale, così come previsto dall'art. 33 dello statuto della [...] *Parte_5* e, di conseguenza, annullare la sentenza n. 1593/2013 resa dal Tribunale di Benevento, rimettendo le parti davanti all'organo competente; b) nel merito, per tutto quanto esposto alle pagine che precedono, accertare e dare atto della mancata erogazione del finanziamento di euro 359.143,12, di cui alla domanda del *Data_5* , e dell'impossibilità di configurare la scrittura del *Data_5* quale concessione di fideiussione da parte del sig. *Parte_1* ovvero quale riconoscimento di debito della somma di euro 359.143,12, oggetto della stessa domanda di finanziamento. Per l'effetto, dichiarare insussistente e/o non dovuto dal sig. *Parte_1* alla *Parte_5* il credito di euro 303.985,42, riconosciuto alla società mutualistica dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 1593/2018 pubblicata il *Data_1* ; c) sempre nel merito, per tutto quanto esposto alle pagine che precedono, accertare e dare atto che l'operatività della *CP_1* non era supportata da un sistema contabile affidabile e, per l'effetto, verificata l'insussistenza di tutti i documenti contrattuali e contabili necessari all'esatta quantificazione del dare/avere, dichiarare insussistente e/o comunque non provato il credito riconosciuto alla *CP_1* in danno sig. *Parte_1* dal Tribunale di Benevento con la sentenza appellata, men che meno nella misura di euro 303.986,42. Con vittoria di spese




e competenze del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge >>.

B.b.) Si sono costituiti in giudizio *Parte_2* , *Parte_3* , *Parte_4* , nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale su *Persona_1* , i quali hanno proposto appello incidentale, sulla base degli stessi motivi dedotti dall'appellante principale, con particolare riferimento alla scrittura del *Data_6* , così concludendo: <<in via pregiudiziale, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che la società presuntivamente garantita da essi Sigg.ri *Parte_2* , Stefano e *Parte_4* , quest'ultima nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla propria figlia minore sig.ra *Persona_1* , tutti quali eredi legittimi del Sig. *Persona_2* , nonché dagli altri originari convenuti, era socia della *Parte_5* e che, di conseguenza, la domanda avanzata in primo grado afferisce al rapporto sociale ed a diritti disponibili dallo stesso derivanti, dichiarando, per l'effetto, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in favore di un collegio arbitrale, così come previsto dall'art. 33 dello statuto di essa *Parte_5* e, conseguentemente, annullare e caducare le statuizioni contenute in seno alla impugnata sentenza n. 1593/2018 resa in data *Data_11* dal Tribunale Ordinario di Benevento, in persona del Giudice..., che ha definito il procedimento civile recente n°1199/C/2013 R.G.A.C., pubblicata in data *Data_1* e non notificata, rimettendo le parti davanti all'organo competente, il tutto con rigetto di ogni avversaria domanda spiegata nei confronti di essi comparenti appellanti incidentali e con condanna di essa ricorrente odierna appellata *Controparte_12* in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro – tempore, al pagamento di spese e spettanze professionali del doppio grado di giudizio sopportati da essi malcapitati consumatori odierni resistenti appellanti incidentali, con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti avvocati, che se ne dichiarano formalmente antistatari;

(b) nel merito, per tutto quanto esposto alle pagine che precedono, accertare e dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della avversa domanda per le motivazioni tutte innanzi esposte e, per l'effetto, anche in ragione della eccepita prescrizione e decadenza, la non debenza di niuna somma da parte di essi Sigg.ri *Parte_2* , *Pt_3* e *Parte_4* , quest'ultima nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla propria figlia minore *Persona_1* , tutti quali eredi legittimi del Sig. *Persona_2* , ad essa ricorrente [...] *Parte_6* in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro-tempore>>.

B.c.) Si è costituita in giudizio *Persona_1* , divenuta maggiorenne in corso di causa, che deduce di aver rinunciato all'eredità di *Persona_2* . Pertanto, non essendo erede di



Persona_2 , così conclude: << voglia la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza, acclarato il difetto di legittimazione passiva di *Persona_1* , rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dalla *CP_1* con condanna al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio; solo in via subordinata la esponente fa propri il contenuto dei precedenti scritti difensivi, e chiede quindi l'accoglimento delle richieste e conclusioni avanzate con l'appello incidentale>>.

B.d) Si è costituito in giudizio *Controparte_4* , il quale così conclude: <<l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia accogliere l'appello proposto da *Parte_1* nonché, con particolare riguardo alla propria posizione, dichiarare che nessun credito può vantare la *CP_1* nei confronti del concludente, per nessuna ragione e/o azione. Con condanna della *Parte_5* n liquidazione al ristoro delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi>>.

B.e) Si è costituita in giudizio la *Controparte_1* in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore e legale rappresentante, resistendo diffusamente all'impugnazione e così concludendo: << in via preliminare: - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal sig. *Parte_1* per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta; nel merito: - dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. *Parte_1* avverso la sentenza n. 1593/2018 emessa dal Tribunale di Benevento nell'ambito del procedimento Rg. n. 1199/2013 pubblicata in data *Data_12* ; - nello specifico, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, l'intero gravame nonché tutti i motivi di appello proposti dal sig. *Parte_1* confermando la sentenza n. 1593/2018 emessa dal Tribunale di Benevento nell'ambito del procedimento Rg. n. 1199/2013, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute; - in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa >>.

Non si sono costituiti *Controparte_5* e *Controparte_6* e ne va dichiarata la contumacia.

B.f.) All'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, assegnato con provvedimento del *Data_13* , la causa è stata riservata in decisione con termine di 60 giorni per il deposito delle conclusionali e di successivi 20 giorni per le memorie di replica.

C – Analisi dei motivi di appello.



C.a) Preliminarmente, va analizzata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..

In base alla novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche precise avverso la pronuncia impugnata, la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello, esponendo in maniera organica gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.

Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello.

Partendo da tali premesse, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto l'appellante indica con specificità le parti del provvedimento impugnate e le modifiche da apportare al medesimo.


C.b) Ciò posto va disatteso il primo motivo d'appello principale proposto da *Parte_1*, in quanto non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 33 dello statuto della *Controparte_13*.

Invero, quest'ultimo sancisce che: << *le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale*>>.

La giurisprudenza sul punto, nel delinearne la portata applicativa, afferma che << *la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società riferita a tutte le controversie tra la società e i singoli soci o tra i soci va interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale solo le controversie aventi causa petendi nel contratto di società*>> (cfr. Cassazione civile sez. VI, *Data_14*, n.22903; in senso conforme Cassazione civile sez. I, *Data_15*, n.31350).

Ai fini dell'instaurazione della competenza arbitrale, dunque, è necessario che le controversie rinviengano la loro *causa petendi* nel contratto di società, in cui la clausola compromissoria, che la prevede, è inclusa.

Applicando tale principio al caso di specie, appare evidente come quanto previsto nello statuto societario rappresenti il mero presupposto di fatto da cui è originata la controversia odierna.



Difatti, l'art. 4 dello statuto suddetto prevede che la società può concedere in maniera esclusiva << finanziamenti sotto qualsiasi forma e con le garanzie consentite a favore dei propri soci, con esclusione dell'attività di rilascio di garanzie >>, in tal caso il rapporto societario rappresenta esclusivamente il presupposto di fatto, che legittima in sé i finanziamenti, costituenti la reale *causa petendi*, esterna ai rapporti societari, da cui origina il giudizio di specie.

D) Nel merito, il secondo motivo d'appello principale proposto da *Parte_1* è fondato. Occorre esaminare il documento intitolato "domanda di finanziamento", privo di data (che le parti indicano in quella del *Dt_16*), con il quale si chiede la concessione di un finanziamento di nominali euro 359.143,12 alla *Controparte_14* a resp. limitata, a favore della *Controparte_7* non sottoscritto da quest'ultima, con l'allegato regolamento per "finanziamento ai soci" che reca, sotto la dicitura "per avallo", le sottoscrizioni di *Pt_1* [...], *Controparte_6*, *Controparte_5*, *Controparte_4* e *Persona_2*. Tale documento, secondo la difesa della *CP_1* rappresenta la cristallizzazione della debitoria scaturente da precedenti finanziamenti già concessi alla *Controparte_7* per la quale *Parte_1*, *Controparte_6*, *Controparte_15* e *Per_2* [...] si sarebbero costituiti fideiussori mediante la sottoscrizione "per avallo". Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'interpretazione del documento fornita dalla difesa della *CP_1* ed ha statuito che le citate sottoscrizioni comportassero un riconoscimento di debito già esistente in capo alla *Controparte_7* e l'impegno da parte dei sottoscrittori alla restituzione di tale importo di euro 359.143,12, nella qualità di fideiussori. Tale statuizione non può essere condivisa dalla Corte per le ragioni che di seguito si espongono.

Il documento in questione, intestato *Controparte_14*, avente come oggetto "domanda di finanziamento", con l'indicazione dell'importo di euro 359.143,12 e dei dati relativi alla società *Controparte_7* - non recante la sottoscrizione di quest'ultima, quale richiedente - è privo di effetti giuridici vincolanti, trattandosi di documento incompleto e non sottoscritto da alcuno.

La circostanza che allo stesso sia allegato il regolamento per "finanziamento ai soci", contenente la sottoscrizione per avallo di *Parte_1*, *Controparte_6*, *CP_5* [...], *Controparte_4* e *Persona_2*, non può rappresentare né un riconoscimento del debito di euro 359.143,12 (indicato come oggetto della domanda di finanziamento, che, di per sé, non consente neanche di desumere che tale importo sia stato erogato) in capo alla società *Controparte_7* né l'assunzione di una garanzia fideiussoria per tale importo da parte di *Parte_1*, *Controparte_6*, *Controparte_5*, *Controparte_4* e [...]

[...]

[...] *Parte_7* . La loro sottoscrizione per avallo è priva di rilevanza, atteso che non risulta essere stato emesso un titolo cambiario che i sottoscrittori avrebbero potuto avallare. Né avallare il regolamento per “finanziamento ai soci”, allegato alla “domanda di finanziamento” di euro 359.143,12, può essere interpretato come il riconoscimento di un debito di tale importo e la costituzione di una garanzia fideiussoria. Manca, quindi, il titolo in forza del quale la società *CP_1* possa agire per il pagamento del suddetto importo nei confronti di *Parte_1* .


Nessun rilievo assume, a tal fine, l’affermazione del primo giudice secondo cui significativa è la circostanza che quest’ ultimo avesse “un ruolo” sia nella società *CP_1* che nella società *Controparte_7* e che, quindi, fosse pienamente a conoscenza della debitoria esistente a carico della *Cont* nei confronti della *CP_1*

Vanno inoltre pienamente condivisi i seguenti rilievi dell’appellante *Parte_1* , in quanto oggetto di riscontro da parte di questa Corte, all’esito dell’esame della documentazione versata in atti dalla *CP_1* 1) Non si rinviene alcun atto costitutivo di garanzia fideiussoria da parte di *Parte_1* con riguardo al finanziamento a favore della *Controparte_8* (poi *Controparte_7* del *Data_17* di euro 125.000,00, indicato dalla *CP_1* nei suoi scritti difensivi. In tale documento non vi è la sottoscrizione di *Parte_1* . 2) Neanche con riguardo al finanziamento dell’ *Data_18* , deliberato dal Consiglio di Amministrazione della *CP_1* il *Data_19* , a favore della *Controparte_8* si può ritenere che la *CP_1* possa agire per far valere una garanzia fideiussoria di *Parte_1* , atteso che il consulente tecnico d’ufficio ha evidenziato una carenza di documentazione, con conseguente impossibilità di ricondurre al suddetto finanziamento le dazioni di danaro da parte della *CP_1* alla *CP_8* . La mancanza di prova del rapporto debitorio principale esclude l’operatività di un’eventuale garanzia fideiussoria accessoria.

L’accoglimento del suesposto motivo di gravame rende superfluo l’esame degli altri motivi esposti nell’atto di appello principale.

E) L’appello incidentale proposto da *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , nella qualità di esercente la potestà genitoriale su *Persona_1* , va dichiarato inammissibile.

Questa Corte ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ *Le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’art. 325 c.p.c.*”(cfr. Cass. ordinanza n. 17614/2020). Tale orientamento trova conforto anche nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23903 del




Data_20 secondo cui “ *In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo termine, non possono giovare dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c*”

Nel caso di specie, *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4*, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore *Persona_1*, debitori in solido con l'appellante principale, *Parte_1*, hanno proposto l'appello incidentale tardivamente, vale a dire oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., avente sostanzialmente un contenuto adesivo rispetto all'appello principale. Non trattandosi di appello contro la parte che ha proposto l'impugnazione principale e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, non trovando applicazione la fattispecie di cui all'art. 334 c.p.c..

F) *Persona_1*, divenuta maggiorenne, si è costituita in giudizio ed ha dedotto di aver formalmente rinunciato all'eredità di *Persona_2*, giusta atto per notaio *Persona_3* rep. 57529 del *Data_21*, prodotto in copia.

Pertanto, la domanda proposta dalla società *CP_1* nei confronti di *Persona_1*, quale erede di *Persona_2*, deve essere rigettata, stante il difetto di titolarità passiva della stessa, che non ha acquisito la qualità di erede. Difatti la spendita della qualità di erede di *Persona_1*, da parte della madre, *Parte_4*, che si è costituita quale esercente la potestà genitoriale sulla stessa, non è idonea a comportare l'accettazione dell'eredità ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c.. Infatti i minori non possono accettare l'eredità se non con il beneficio di inventario e i genitori non possono accettare l'eredità in nome del minore, se non previa autorizzazione del giudice tutelare. Poiché le eredità devolute ai minori possono essere validamente accettate solo dai loro legittimi rappresentanti in forma espressa e con il beneficio di inventario, ne deriva che qualsiasi altra forma di accettazione, espressa o tacita, nei loro confronti è improduttiva di effetti giuridici, e quindi inidonea a conferire loro la qualità di eredi. In questo caso il minore resta nella posizione di chiamato fin quando conserverà il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità.

Persona_1 ha documentato che, divenuta maggiorenne, ha formalmente rinunciato all'eredità.



L'accoglimento dell'appello principale proposto da *Parte_1* e della domanda dell'intervenuta *Persona_1* comporta che la sentenza di primo grado di condanna resta confermata esclusivamente con riguardo a *Parte_2* e *Parte_3*, stante l'inammissibilità dell'appello incidentale, nonché con riguardo a *Controparte_6* e *Controparte_5*, che, rimasti contumaci, non hanno proposto appello, e con riguardo a [...] *CP_4*, che si è costituito tardivamente nel presente grado di giudizio, non proponendo appello incidentale.

La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

La *Controparte_9* stante la soccombenza nei confronti di *Parte_1*, va condannata al pagamento delle spese di lite, sia del primo grado di giudizio che del presente grado, a favore di quest'ultimo.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra la *Controparte_13* da un lato, e *Parte_3*, *Parte_2* e *Parte_4*, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su *Persona_1*, dall'altro, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali con riguardo ai limiti di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo adesivo rispetto a quello principale.

Vanno compensate le spese processuali tra la *Controparte_13* e *Controparte_4*, atteso che quest'ultimo si è costituito tardivamente e, conseguentemente, la domanda formulata dallo stesso di riforma della sentenza di primo grado non è stata esaminata.

Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra la *Controparte_16* da un lato, e *Controparte_5* e *Controparte_6*, dall'altro, dal momento che questi ultimi sono rimasti contumaci.

Le spese processuali del presente grado di giudizio tra *Persona_1* e la *Controparte_9* vanno compensate stante la sopravvenuta rinuncia all'eredità da parte di quest'ultima.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata - che resta confermata con riguardo al capo 1) del dispositivo, limitatamente alla condanna di *Parte_2*, *Parte_3*, *Controparte_6*, *Controparte_5* e *Controparte_4* al pagamento a favore della *Controparte_13* della somma di euro 303.985,42, oltre interessi dalla domanda - così provvede:

- a) dichiara la contumacia di *Controparte_5* e *Controparte_6*;
- b) in accoglimento dell'appello principale, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla *Controparte_13* nei confronti di *Parte_1*;



c) in accoglimento della domanda dell'intervenuta *Persona_1*, rigetta la domanda proposta in primo grado dalla *CP_1* nei confronti di *Parte_4*, nella qualità di esercente la potestà genitoriale su *Persona_1*;

d) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da *Parte_2*, *Parte_3* e *Parte_4* nella qualità di esercente la potestà genitoriale su *Persona_1*;

e) condanna la *Controparte_9* al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado a favore di *Parte_1*, spese che si liquidano in euro 777,00 per esborsi, euro 12.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa; resta confermata la sentenza di primo grado con riguardo al capo 2) del dispositivo, relativo alle spese processuali, nei limiti della condanna dei soli convenuti *Parte_2*, *Parte_3*, *CP_6* [...], *Controparte_5* e *Controparte_4* al pagamento delle spese di lite a favore della *Controparte_9* liquidate in euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 1.800,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria, euro 3.800,00 per la fase decisoria, euro 670,00 per spese, oltre spese di c.t.u., rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, secondo legge;

f) condanna la *Controparte_9* al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore di *Parte_1*, spese che si liquidano in euro 777,00 per esborsi, in euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;

g) compensa le spese di lite tra la *Controparte_9* da un lato, e *Parte_3*, *Parte_2* [...], e *Parte_4* nella qualità di esercente la potestà genitoriale su *Persona_1*, dall'altro;

h) compensa le spese processuali tra la *Controparte_13* e *Controparte_4*;

i) nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra la *Controparte_16* e *CP_5* [...], e *Controparte_6*;

l) compensa le spese processuali del presente grado di giudizio tra *Persona_1* e la [...], *CP_9*.

Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR *Data_22*, n. 115, per il versamento, con riferimento agli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Napoli, *Data_23*

Il consigliere estensore

dott.ssa Maria Di Lorenzo

Il Presidente

dott.ssa Maria Silvana Fusillo